REGOLAMENTO (CEE) N. 75/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1981

che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Benelux e in Irlanda di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3020/77 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni in Irlanda di sottovesti a maglia (categoria 68) e nel Benelux e in Irlanda di indumenti esterni (categoria 72), originari di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3020/77 ;

considerando che è quindi necessario stabilire per gli anni 1981 e 1982 limitazioni quantitative per le importazioni di prodotti delle categorie 68 e 72, originari di Taiwan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Durante gli anni 1981 e 1982, l'importazione in Irlanda di sottovesti (categoria 68) e nel Benelux e in Irlanda di indumenti esterni (categoria 72), originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3020/77 ed in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria n.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1981)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1981	1982
68	60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d)	60.04-02 ; 03 ; 04 ; 06 ; 07 ; 08 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)	IRL	Tonnellate	4	4,2
72	60.05 A II b) 2		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri	BNL IRL	1 000 pezzi	200 10	212 11
	60.06 B I	60.05-11 ; 13 ; 15 60.06-91	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata : B. altri : Costumi da bagno a maglia				